REGOLAMENTO (CE) N. 267/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, per ovviare a situazioni in cui tra le scorte d'intervento non siano temporaneamente disponibili alcuni prodotti di base al momento dell'adozione del piano annuale o durante il periodo di esecuzione di quest'ultimo, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95, è possibile mobilitare i prodotti sul mercato comunitario a condizioni tali da non pregiudicare il principio secondo cui i prodotti devono provenire dalle scorte d'intervento ; che è opportuno stabilire le modalità di tale mobilitazione e modificare quindi il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/93 [4], inserendovi gli adattamenti tecnici resi necessari dall'esperienza acquisita ;

considerando che, nel rispetto del principio che i prodotti da distribuire agli indigenti devono essere attinti prioritariamente dalle scorte d'intervento, è opportuno garantire la ripartizione ottimale delle scorte pubbliche esistenti all'atto dell'adozione del piano tra gli Stati membri che partecipano al regime, nonché coordinare le operazioni di trasferimento intracomunitario rese necessarie a causa dell'indisponibilità di alcuni prodotti in uno o più Stati membri ; che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87, è altresì necessario stabilire la quantità minima al di sotto della quale è opportuno non procedere ad alcun trasferimento intracomunitario, per ragioni di sana gestione economica ;

considerando che, per permettere una gestione razionale del regime e organizzare l'esecuizione del piano comunitario annuale, è opportuno, da un lato, stabilire al momento della sua adozione i prodotti la cui indisponibilità temporanea giustifica la mobilitazione sul mercato dello stesso prodotto o di prodotti della stessa categoria e, dall'altro, fissare lo stanziamento messo a tal fine a disposizione dello Stato membro ; che, per conseguire questi obiettivi, le risorse finanziarie devono essere stanziate in funzione delle domande presentate dallo Stato membro nel quadro del piano annuale, dei quantitativi di prodotto non disponibili presso gli organismi di intervento, nonché dei quantitativi assegnati allo Stato membro nel corso degli esercizi precedenti e infine della loro effettiva utilizzazione ;

considerando che, sempre nell'ottica dell'utilizzazione prioritaria delle scorte d'intervento, è opportuno disporre che, prima di procedere alla mobilitazione di prodotti della stessa categoria sul mercato comunitario, occorre assegnare le forniture relative a prodotti giacenti all'intervento ;

considerando che occorre garantire le condizioni migliori per la realizzazione dei vari tipi di fornitura e specificare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara, allo scopo di garantire la parità di accesso degli operatori stabiliti nella Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato nel seguente modo :

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Entro il 1° ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti. Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell'esecuzione e dell'utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento. »

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.
(3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.
(4) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 11.

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Il piano prevede in particolare :

1) per ogni Stato membro che partecipa all'azione, i seguent elementi :

a) l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della sua parte di piano ;

b) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento ;

c) lo stanziamento, ripartito per prodotto, messo a sua disposizione per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che, al momento dell'adozione del piano annuale, risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento.

Lo stanziamento viene stabilito per ciascun prodotto tenendo conto del quantitativo che figura nella comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei quantitativi mancanti nelle scorte d'intervento, dei prodotti richiesti e assegnati nel corso degli esercizi precedenti e della loro utilizzazione effettiva.

Lo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 ;

d) eventualmente, uno stanziamento per l'acquisto sul mercato comunitario dei prodotti non disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, qualora il trasferimento intracomunitario necessario per l'esecuzione del piano sul suo territorio verta su un quantitativo pari o inferiore a 60 t per prodotto non disponibile.

Questo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile del prodotto, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 ;

2) gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intracomunitario dei prodotti detenuti da un organismo d'intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto. »

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3*

1. Il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento iniziano a partire dal 1° ottobre sino al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Durante il periodo d'esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche relative all'esecuzione dello stesso nel loro territorio, entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione comprende tutte le informazioni necessarie. Si procede ad una revisione del piano qualora le modifiche giustificate riguardino almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per un prodotto nel piano comunitario di distribuzione.

3. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione sulle prevedibili riduzioni di spesa nell'applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse inutilizzate ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste e dell'effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione, nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti. »

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 4*

1. L'esecuzione del piano comprende :

a) la fornitura di prodotti prelevati dalle scorte d'intervento ;

b) la fornitura di prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d).

Il prodotto mobilitato sul mercato deve appartenere allo stesso gruppo del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d'intervento.

Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di carni bovine nelle scorte d'intervento, la mobilitazione sul mercato può riguardare qualsiasi prodotto a base di carne. In questo caso il prodotto a base di carne deve costituire oltre il 50 % del peso netto della derrata alimentare fornita agli indigenti.

La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d'intervento in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 1 b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell'articolo 7. L'autorità nazionale competente informa la Commissione dell'avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.

2. Qualora la fornitura riguardi :

a) prodotti prelevati dalle scorte d'intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire.

La gara riguarda :

— le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, oppure

— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti, oppure

— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l'obbligo, per l'aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*), per un importo pari al prezzo d'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell'applicazione del titolo V del citato regolamento, l'esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d'intervento è messo a disposizione dell'aggiudicatario della fornitura quale contropartita di una fornitura già effettuata ;

b) prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato. In tal caso, l'autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all'etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura.

La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi :

— il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando, oppure

— l'importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando.

3. Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.

Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell'offerta del concorrente.

Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.

Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti.

4. Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nella Comunità. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.

Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, in tempo utile prima dell'inizio del periodo di esecuzione del piano, i formulari dei bandi di gara utilizzati per l'attribuzione dei vari tipi di fornitura, ossia fornitura a partire dalle scorte d'intervento, fornitura attraverso una mobilitazione dei prodotti sul mercato oppure aggiudicazione delle spese di trasporto.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »

5) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito al seguente testo :

« 1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi caritativi incaricati della distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso, in base ai tassi stabiliti nell'allegato II, delle spese di trasporto sul territorio nazionale dei propri magazzini di stoccaggio ai luoghi di distribuzione ai beneficiari. »

6) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente :

« Le operazioni di trasferimento sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3730/87. »

7) All'articolo 7, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Lo Stato membro richiedente e destinatario dei prodotti organizza o fa organizzare una gara per stabilire le condizioni più favorevoli per la fornitura. Le spese relative al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta presentata in valore monetario e

non possono essere oggetto di un pagamento sotto forma di merce. Nel quadro della gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4. »

8) All'articolo 9, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — i prodotti d'intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87 ; ».

9) All'articolo 10 è aggiunta la seguente frase :

« La relazione costituisce un elemento determinante, di cui si tiene conto nell'elaborare i successivi piani annuali. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione